

Bilancio consuntivo

PAGINA BIANCA

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
 ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
 SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2008

ATTIVO				
	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2008	Consistenza al 31/12/2007	Variazioni
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
II	Residui attivi			
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi			
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	474.969.425,08	440.428.525,90	34.540.899,18
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-213.736.241,29	-198.192.837,00	-15.543.404,29
5	Crediti verso altri			
	Credito v/ gias	335.518.464,85	334.714.667,54	803.797,31
	TOTALE	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20
	TOTALE ATTIVO	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
 ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
 SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ANNO 2008

	PASSIVO			
	Denominazione Conto	Consistenza al 31/12/2008	Consistenza al 31/12/2007	Variazioni
E	DEBITI			
11	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali:			
	- Rate di pensione	197.100.222,24	190.927.271,32	6.172.950,92
	- Indennità di accompagnamento e assegni	399.413.718,40	385.286.726,12	14.126.992,28
	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	237.708,00	736.359,00	-498.651,00
	TOTALE	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20
	TOTALE DEBITI	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20
	TOTALE PASSIVO	596.751.648,64	576.950.356,44	19.801.292,20

I SINDACI

MARIA TERESA FERRARO
 LUDOVICO ANSELMi - FEDERICO CANCELLARO
 DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MARIANO MARTONE - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE
 ANTONIO MASTRAPASQUA

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PENSIONI ASSEGNI ED INDENNITA' AGLI INVALIDI CIVILI
ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

Codice Conto	Denominazione Conto	ANNO 2008 consuntivo	ANNO 2007 consuntivo	VARIAZIONI
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti da parte dello Stato	15.429.092.567,95	14.633.920.951,42	795.171.616,53
	Totale altri ricavi e proventi	15.429.092.567,95	14.633.920.951,42	795.171.616,53
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	15.429.092.567,95	14.633.920.951,42	795.171.616,53
B	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.06.3	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni - Rate di pensione	-3.760.934.326,69	-3.504.991.734,44	-255.942.592,25
	Spese per prestazioni - Indennità e assegni	-11.491.583.747,40	-10.924.952.914,92	-566.630.832,48
	Poste correttive e compensative di spese correnti	209.517.241,12	206.507.777,81	3.009.463,31
	Totale delle prestazioni istituzionali	-15.043.000.832,97	-14.223.436.871,55	-819.563.961,42
CEB.10.4	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-33.885.746,47	-47.799.504,98	13.913.758,51
	Totale svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	-33.885.746,47	-47.799.504,98	13.913.758,51
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi	-237.708,00	-736.359,00	498.651,00
	Spese non classificabili in altre voci	-340.789,35	-348.423,66	7.634,31
	Spese di Amministrazione	-322.912.055,89	-298.568.817,25	-24.343.238,64
	Oneri per il trasf.allo Stato delle econ. deriv. dalla riduz. delle Spese di amm.	-39.016,07	-47.236,02	8.219,95
	Totale oneri diversi di gestione	-323.529.569,31	-299.700.835,93	-23.828.733,38
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-15.400.416.148,75	-14.570.937.212,46	-829.478.936,29
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	28.676.419,20	62.983.738,96	-34.307.319,76
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri finanziari	-42.491.125,11	-62.320.162,38	19.829.037,27
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-42.491.125,11	-62.320.162,38	19.829.037,27
CEE.20	PROVENTI STRAORDINARI			
CEE.22	Eliminazione Residui passivi per prestazioni	2.115.822,75	388.356,05	1.727.466,70
	Eliminazione Residui passivi per indennità e assegni	17.035.817,28	3.713.372,18	13.322.445,10
CEE.23	Eliminazione residui attivi per prestazioni da recuperare	-18.342.342,18	-10.048.846,98	-8.293.495,20
CEE.23	Prelievo dal F.do svalutaz. crediti per prestaz. da recuperare	18.342.342,18	10.048.846,98	8.293.495,20
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	19.151.640,03	4.101.728,23	15.049.911,80
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.336.934,12	4.765.304,81	571.629,31
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Imposta regionale sulle attività produttive	-5.336.934,12	-4.765.304,81	-571.629,31
	Totale imposte dell'esercizio	-5.336.934,12	-4.765.304,81	-571.629,31
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

PAGINA BIANCA

Allegati

PAGINA BIANCA

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Rate di Pensione

Allegato 1

Categoria: INVALIDI CIVILI	ANNO 2008 consuntivo	ANNO 2007 consuntivo	VARIAZIONI
Descrizione			
- Rate di pensione	3.407.285.046,22	3.165.871.988,11	241.413.058,11
- Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	66.694.835,26	56.211.697,61	10.483.137,65
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	3.340.590.210,96	3.109.660.290,50	230.929.920,46

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Rate di Pensione

Allegato 2

Categoria: CIECHI CIVILI	ANNO 2008 consuntivo	ANNO 2007 consuntivo	VARIAZIONI
Descrizione			
- Rate di pensione	373.689.761,90	353.470.753,17	20.219.008,73
- Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	6.962.329,93	6.207.038,32	755.291,61
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	366.727.431,97	347.263.714,85	19.463.717,12

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Rate di Pensione

Allegato 3

Categoria: SORDOMUTI	ANNO 2008 consuntivo	ANNO 2007 consuntivo	VARIAZIONI
Descrizione			
- Rate di pensione.....	54.474.039,76	48.886.536,48	5.587.503,28
- Meno importi a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali: maggiorazioni in favore di soggetti disagiati art. 38 n.448/2001.....	857.356,00	818.807,39	38.548,61
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	53.616.683,76	48.067.729,09	5.548.954,67

PAGINA BIANCA

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

PAGINA BIANCA

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Dispone all'articolo 130 il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell'articolo 130 il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 3 settembre 1998.

E' inoltre previsto che, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al 3 settembre 1998.

L'articolo 130 stabilisce che avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Il pagamento degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili viene effettuato con le procedure in atto per la generalità delle pensioni, ha periodicità mensile ed è unificato per i titolari di altre prestazioni erogate dell'INPS.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

(Misure di Finanza Pubblica per la Stabilizzazione e lo Sviluppo).

La Gestione è stata interessata nel 1999 dall'art. 67, comma 3, della legge n. 448/98, che ha inoltre disposto un incremento delle pensioni sociali ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, titolari dei

relativi trattamenti pensionistici, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001)

Nel corso dell'anno 2001 hanno trovato applicazione le seguenti disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001):

- L'art. 70 che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti di seguito riportati:

Comma 5:

Per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, è concessa una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni e di lire 40.000 mensili per coloro che hanno un'età pari o superiore a 75 anni.

Comma 6:

Concessione di una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni;

La stessa maggiorazione e' stata concessa anche agli invalidi civili minori di anni diciotto titolari di indennità mensile di frequenza.

- l'art 80 comma 8 che ha stabilito che è riservata alle Regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, fino ad ora titolare della sola potestà erogatoria, in seguito alla stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e il predetto Istituto.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

Nel corso del 2002 ha avuto applicazione l'art. 38 della legge in oggetto relativo all'incremento delle maggiorazioni delle pensioni a favore di soggetti disagiati fino a 516 euro. Infatti, il comma 4 dell'articolo in parola estende i benefici incrementativi di cui al comma 1, ai soggetti

di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, secondo le modalità di cui al comma 5 dello medesimo articolo.

Legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003)

Nel corso del 2003 la gestione è stata interessata dall'applicazione dell'art. 40 relativo all'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili che si riporta di seguito.

"Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.

Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.

La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.

L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennità speciale dei ciechi civili ventosimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.

Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."

Legge 24 novembre 2003, n. 326

L'articolo 42 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha stabilito nuove disposizioni in materia di invalidità civile.

Il comma 1 del citato articolo ha stabilito che gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile debbano essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle finanze e che nei predetti giudizi tale Ministero può essere difeso anche da avvocati dipendenti INPS.

Il successivo comma 3 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (2.10.2003) e' prevista l'abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione medica superiore e d'invalidità civile avverso i verbali di accertamento dello stato invalidante, prevedendo la presentazione del ricorso direttamente all'autorità giudiziaria.

La domanda giudiziale deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre 6 mesi dalla data delle provvidenze.

Il comma 4 modifica il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per continuare a beneficiare delle provvidenze di invalidità civile.

Infatti è disposto che in sede di verifica siano valutate le patologie presenti all'atto della verifica stessa e delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente che faceva riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle vigenti all'epoca della concessione dei benefici.

Il comma 5 ha stabilito la verifica dei requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità e la sanatoria delle somme indebitamente percepite prima della entrata in vigore del decreto dai soggetti privi dei prescritti requisiti reddituali.

Con determinazione interdirigenziale INPS/Ministero Economia/Agenzia delle Entrate del 27.2.2004 sono state stabilite le modalità tecniche per effettuare le verifiche in via telematica.

Il comma 7 ha stabilito che i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché di disabilità mentali gravi con effetti permanenti vengano esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità.